



COMUNE DI
SANT'ANGELO DI BROLO
Città Metropolitana di Messina

AREA MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE
Servizi Cimiteriali

REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** – Oggetto del Regolamento
 - Art. 2** – Competenze, Custodia ed Orario cimiteriale
 - Art. 3** – Sicurezza, responsabilità e danni
 - Art. 4** – Servizi gratuiti e a pagamento
 - Art. 5** – Atti a disposizione del pubblico
-

TITOLO II – DENUNCE DI MORTE, ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E IGIENICO-SANITARI, AUTORIZZAZIONI

- Art. 6** – Denuncia della causa di morte e accertamento del decesso
 - Art. 7** – Denuncia di decessi accidentali o delittuosi
 - Art. 8** – Casi di morte per malattia infettiva
 - Art. 9** – Nati morti e prodotti abortivi
 - Art. 10** – Inumazione di parti di corpo umano
 - Art. 11** – Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura
 - Art. 12** – Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria
-

TITOLO III – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI – FERETRI – SEPOLTURA – TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 13** – Periodo di osservazione
 - Art. 14** – Deposizione del cadavere nel feretro
 - Art. 15** – Modalità del trasporto e percorso
-

TITOLO IV – CIMITERO E SEPOLTURE

- Art. 16** – Ammissione nel cimitero
 - Art. 17** – Registro cimiteriale e scadenziario delle concessioni
-

TITOLO V – CONCESSIONI

- Art. 18** – Tipologia e durata delle sepolture
- Art. 19** – Modalità delle concessioni
- Art. 20** – Atto di concessione
- Art. 21** – Pagamento della tariffa di concessione
- Art. 22** – Uso delle sepolture private
- Art. 23** – Proroga, decadenza, revoca e rinuncia della concessione
- Art. 24** – Voltura della concessione
- Art. 25** – Manutenzione delle sepolture
- Art. 26** – Aree cimiteriali per costruzioni di tombe e cappelle Gentilizie

TITOLO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 27 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 28 – Esumazioni straordinarie

Art. 29 – Estumulazioni

Art. 30 – Oggetti da recuperare

TITOLO VII – CREMAZIONE

Art. 31 – Crematorio

Art. 32 – Autorizzazione alla cremazione

Art. 33 – Urne Cinerarie e dispersione delle Ceneri

TITOLO VIII - POLIZIA CIMITERIALE

Art. 34 – Orario

Art. 35 – Disciplina dell'ingresso

Art. 36 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

TITOLO IX – LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Art. 37 – Accesso al cimitero

Art. 38 – Responsabilità e deposito cauzionale

Art. 39 – Orario di lavoro

Art. 40 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Art. 41 – Vigilanza

Art. 42 – Obblighi e divieti per il personale del cimitero

TITOLO X – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 43 – Servizi gratuiti

Art. 44 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti

Art. 45 – Mappa

Art. 46 – Annotazioni in mappa

Art. 47 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 48 – Cautele

Art. 49 – Responsabile di polizia mortuaria

Art. 50 – Concessioni pregresse

Art. 51 – Tariffe

Art. 52 – Violazione

Art. 53 – Abrogazione dei precedenti Regolamenti

Art. 54 – Entrata in vigore

Art. 55 – Disposizioni finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e l'erogazione dei servizi cimiteriali comunali, con riferimento alle attività connesse alla gestione delle salme, ai trasporti funebri, alla custodia e manutenzione del Cimitero comunale e dei locali annessi, nonché alla concessione di aree per sepolture (loculi, aree per tombe ipogee e cappelle gentilizie), nel rispetto delle normative sanitarie, igieniche e ambientali vigenti.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate prioritariamente alla tutela preventiva della salute pubblica e alla salvaguardia dell'igiene, assicurando al contempo un'organizzazione ordinata, decorosa ed efficiente dei servizi cimiteriali e funebri.
3. Le presenti norme di disciplina di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali sono redatte nel quadro ed in armonia con il D.P.R. 10/09/1990 N. 285, Legge 130/2001, l. R. 03/03/2020 n. 4 ed ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia e ad essi si fa riferimento per quanto non specificamente previsto.

ART. 2

COMPETENZE, CUSTODIA ED ORARIO CIMITERIALE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune di Sant'Angelo di Brolo sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o personale dell'Ente suo delegato.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dalla normativa nazionale, regionale vigente in materia e dal regolamento comunale degli uffici e dei servizi, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.
3. L'orario di apertura e di chiusura del cimitero di Sant'Angelo di Brolo è regolamentato con apposito provvedimento amministrativo.
4. Il comune, a mezzo degli addetti al cimitero, esercita la sorveglianza del cimitero negli orari di apertura al pubblico. In particolare il Custode attenendosi alle disposizioni dell'Ente assiste alle operazioni cimiteriali quali: esumazioni, estumulazioni, traslazione e tumulazione delle salme e tutto ciò che risulti essere necessario per il corretto espletamento delle operazioni cimiteriali; assiste ai lavori da effettuarsi nel cimitero, aggiorna i registri e gli atti inerenti al servizio mortuario, sorveglia l'ingresso del cimitero e controlla che non venga asportato dal cimitero alcun oggetto, informando periodicamente l'Amministrazione comunale;
5. Il Custode ha inoltre l'onere di segnalare all'Amministrazione Comunale la necessità di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, nonché di lavori di restauro da eseguire

all'interno del cimitero. È altresì incaricato del controllo degli accessi, vigilando affinché non vi siano ingressi di mezzi non autorizzati.

ART. 3

SICUREZZA, RESPONSABILITÀ E DANNI

1. Il Comune di Sant'Angelo di Brolo adotta le misure necessarie per prevenire situazioni di pericolo per persone e cose all'interno del cimitero comunale. L'Ente non può assumere alcuna responsabilità per danni derivanti da comportamenti di soggetti non autorizzati, né per l'uso improprio di strumenti o attrezzature lecitamente a disposizione del pubblico e/o da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque cagioni danni direttamente o indirettamente (anche per fatto altrui), a persone o beni risponde, secondo le disposizioni del Codice Civile e delle altre normative vigenti, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

ART. 4

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi cimiteriali di interesse pubblico, ritenuti indispensabili e qualificati come tali da leggi, regolamenti o da precisi provvedimenti amministrativi adottati dall'Ente.
2. Gli altri servizi, non rientranti tra quelli gratuiti, sono soggetti al pagamento delle tariffe determinate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 5

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il pertinente ufficio comunale sono tenuti, a disposizione dell'utenza che ne faccia richiesta, i seguenti atti e documenti:
 - a) il provvedimento Amministrativo regolamentante l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia aggiornata del presente Regolamento, disponibile anche sul sito istituzionale del Comune;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno in corso;
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e) ogni altro atto o documento ritenuto utile alla conoscenza dell'utenza, in conformità con quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
2. L'orario di apertura e chiusura del cimitero è affisso in modo ben visibile all'ingresso del

cimitero stesso.

TITOLO II
DENUNCE DI MORTE E RELATIVI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ED IGIENICO-SANITARI E
AUTORIZZAZIONI

ART. 6

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEL DECESSO

1. Ogni decesso avvenuto nel territorio del Comune di Sant'Angelo di Brolo deve essere denunciato, entro e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto:
 - a) da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza da persone informate dal decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto;
 - c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o qualunque altra collettività di persone conviventi.
2. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti commi, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare all'Ufficio di Stato Civile, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
3. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo all'Ufficio di Stato Civile, con le modalità di cui sopra indicate.
4. Nel caso possa esservi dubbio di causa delittuosa, la denuncia dovrà essere fatta anche all'Autorità Giudiziaria.
5. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i casi di nati morti, di prodotti abortivi, a qualunque epoca della gestazione e di rinvenimento di membra e di ossa umane.
6. L'accertamento di morte è effettuato dal medico necroscopo entro 24 ore dal decesso.
7. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396
8. La denuncia di morte all'Ufficio dello Stato Civile, da redigersi sul modulo dell'ufficio, deve contenere tutte le indicazioni stabilite dall'art. 140, del R.D. 9/7/1939, n°1238, sull'ordinamento dello stato civile.
9. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.
10. Il Sindaco, o per esso, l'Ufficiale dello Stato Civile delegato, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopico.

ART. 7

DENUNCIA DI DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, o rivenga in qualsiasi luogo pubblico o privato un cadavere, è tenuto ad informare l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potrebbero giovare a stabilire la causa della morte e/o l'identità del defunto.

ART. 8

CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA

Nel caso di morte per una delle malattie infettive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a darne informazione immediata all'ASP competente per territorio, per i provvedimenti di disinfezione, dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

ART. 9

NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Per i nati morti, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla ASP territorialmente competente.
2. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al Competente Servizio dell'A.S.P., accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 10

INUMAZIONE DI PARTI DI CORPO UMANO

1. L'inumazione di parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi chirurgici o da eventi traumatici, è autorizzata dall'Autorità Sanitaria competente, su richiesta motivata e documentata. La richiesta deve contenere l'indicazione dell'origine delle parti da inumare, i dati identificativi del soggetto cui appartenevano, e ogni altra informazione utile alla tracciabilità.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è accompagnata da apposito verbale redatto dall'autorità preposta, da conservare presso l'Ufficio comunale competente, con specifica indicazione del luogo di sepoltura all'interno del cimitero.

ART. 11

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

1. L'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 del D.M. 27/02/2001, rilascia il permesso di seppellimento previa acquisizione:
 - della dichiarazione del medico incaricato dell'accertamento del decesso;
 - del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, nei casi previsti dalla Legge;
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 285/90.

ART. 12

NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 396/2000.

TITOLO III
OSSERVAZIONI DEI CADAVERI
FERETRI E SEPOLTURA - TRASPORTI FUNEBRI

ART. 13

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso o presunto decesso, salvo i casi nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 14

DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

1. Trascorso il periodo minimo di osservazione prescritto, e previa autorizzazione dell'Autorità Sanitaria competente, il cadavere può essere deposto nel feretro per la successiva sepoltura, cremazione o trasporto.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Fanno eccezione i casi di madre e neonato deceduti in concomitanza del parto, per i quali è consentita la tumulazione in un unico feretro, salvo diversa disposizione sanitaria.
3. Le caratteristiche del feretro, come materiali, modalità di chiusura e identificazione, sono previste dalla normativa vigente e devono essere rispettate ai fini della sicurezza igienico-sanitaria, della riconoscibilità del defunto e dell'idoneità al trasporto.

ART. 15

MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 285/90.
2. Nei casi in cui sia prevedibile il concorso assai numeroso di persone, il Sindaco, d'intesa con la Polizia Municipale, potrà adottare misure organizzative o limitazioni temporanee al traffico per garantire l'ordinato svolgimento del corteo funebre e la sicurezza pubblica.

TITOLO IV CIMITERI E SEPOLTURE

ART. 16

AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nel cimitero comunale di Sant'Angelo di Brolo, salvo richiesta di diversa destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, cittadinanza o credo religioso, le salme di persone:
 - ✓ Nate nel Comune di Sant'Angelo di Brolo;
 - ✓ Residenti all'estero e iscritte all'A.I.R.E. del Comune di Sant'Angelo di Brolo;
 - ✓ Decedute nel territorio del Comune di Sant'Angelo di Brolo o che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Sant'Angelo di Brolo, al momento della morte, la propria residenza;
 - ✓ Che, pur avendo trasferito la residenza per motivi di assistenza, risultavano precedentemente residenti nel Comune, da documentare con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 20/12/2000;
 - ✓ Che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano già concessionarie nel Cimitero comunale, di sepoltura privata, individuale, famiglia e/o conviventi;
 - ✓ Non residenti ma coniugi, conviventi more uxorio o uniti civilmente con persona nata o residente o sepolta nel Comune;
 - ✓ Non residenti ma parenti in linea retta, collaterale ed affini entro il quarto grado con persona nata, residente o sepolta nel Comune di Sant'Angelo di Brolo;
2. Sono altresì accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate;
3. L'accoglimento in tombe private o cappelle gentilizie è consentito, su richiesta del concessionario, anche per le persone di cui all'art. 93 del D.P.R. 285/1990, indipendentemente dalla residenza o dal luogo del decesso.

ART. 17

REGISTRO CIMITERIALE E SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

1. Presso l'Ufficio dei Servizi Cimiteriali è tenuto un registro cimiteriale, in forma cartacea e/o informatica, delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari, secondo quanto disposto agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 Il Comune, assicura che il trattamento avvenga per finalità istituzionali e che vengano adottate misure di sicurezza adeguate a tutela della riservatezza e della dignità dei defunti.
2. Ogni sepoltura deve essere perfettamente individuabile sia nei registri che nella cartografia cimiteriale.

3. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

TITOLO V CONCESSIONI

ART. 18

TIPOLOGIA E DURATA DELLE SEPOLTURE

1. Le sepolture private consistono nella temporanea concessione di:
 - a) Loculo ossario e/o cinerario per contenere una cassetta con resti mortali provenienti da esumazione, estumulazione o cremazione, per la durata di **anni settanta**;
 - b) Loculo Comunale per sepoltura individuale, per la durata di **anni settanta**;
 - c) Tombe, Cappelle gentilizie, Sepolcreti, Edicole funerarie già esistenti per la durata di **anni settanta**;
 - d) Area cimiteriale per costruzione tombe, sepolcreti, cappelle gentilizie, edicole funerarie e/o altre ipotesi diverse, per la durata di **anni settanta**;
2. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione per un periodo di tempo pari alla concessione originaria, dietro pagamento della tariffa vigente al momento del rinnovo.
3. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento si considerano vevoli per gli anni indicati al primo comma del presente articolo.
4. Qualora le concessioni in essere riportano la dicitura "in perpetuo" saranno considerate come concessioni di lunga durata su bene demaniale, la cui durata sarà equiparata agli anni indicati ai precedenti commi.
5. Per le concessioni esistenti, salvo che nella documentazione sia riportata una diversa durata, viene considerata come riferimento la data di morte nel caso di loculi, e la data di prima tumulazione (da farsi coincidere con la data di morte) per le tombe ipogee e per le cappelle gentilizie.

ART. 19

MODALITÀ DELLE CONCESSIONI

1. La concessione di sepoltura privata è rilasciata previa istanza (per singola tipologia di sepoltura e per ogni singolo loculo) con l'indicazione del tipo di concessione richiesta, dei dati anagrafici e del rapporto di parentela fra l'istante e le persone alle quali è destinata.
2. La sepoltura, individuale privata può concedersi solo in presenza della salma o delle ceneri;

3. L'assegnazione potrà essere fatta anche a persone in vita laddove sussista una delle seguenti condizioni:
 - ✓ età anagrafica superiore anni 70;
 - ✓ Coniuge o convivente more uxorio deceduto;
4. L'istanza potrà essere presentata al protocollo dell'Ente oppure inviata all'indirizzo Pec del Comune di Sant'Angelo di Brolo, previo versamento dei diritti di bollo a mezzo PagoPa, da allegare.
5. La concessione di cui ai commi precedenti, pagati i diritti, viene rilasciata dal responsabile dell'Area competente; l'atto sarà redatto tra l'Ente ed il concessionario con spese a carico dello stesso concessionario.
6. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
7. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune di Sant'Angelo di Brolo secondo quanto previsto dal presente regolamento
8. Resta salva la facoltà del Comune di Sant'Angelo di Brolo di riservarsi un numero di loculi disponibili non inferiore a numero 30.
9. Per i feretri in deposito provvisorio si prevede altresì la tumulazione definitiva adottando il criterio dell'ordine cronologico di decesso, previa verifica della corresponsione della tariffa prevista.
10. È consentito al coniuge, al convivente more uxorio, previo il pagamento della relativa tariffa, ottenere in concessione il loculo adiacente a quello occupato dal *de cuius*. In tal caso la scelta del loculo è demandata al richiedente sulla scorta dei posti adiacenti disponibili.
11. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

ART. 20

ATTO DI CONCESSIONE

1. L'atto di concessione può essere richiesto e rilasciato solo in favore a persone che siano nate nel Comune di Sant'Angelo di Brolo o residenti all'atto del decesso nel Comune di Sant'Angelo di Brolo;

2. L'atto di concessione per l'uso del bene appartenente al demanio cimiteriale contiene l'indicazione del tipo e durata della concessione, le generalità del concessionario privato o del legale rappresentante di ente o associazione morale o religiosa, le clausole ed i limiti del diritto d'uso, gli oneri e gli obblighi a carico del concessionario e gli estremi dell'avvenuto pagamento del canone di concessione, secondo le tariffe che saranno determinate da apposita delibera di Giunta Municipale.
3. La concessione relativa a Cappelle Gentilizie, può essere cointestata, a richiesta, previo allegato accordo ad un massimo di due persone anche appartenenti a nuclei familiari diversi; all'interno dello stesso nucleo in ipotesi di contestuali istanze, la precedenza sarà accordata al richiedente più anziano.
4. La concessione non è trasferibile per atto tra vivi e non può essere rilasciata a persone o ad enti ed associazioni che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione, in difetto, può essere revocata in ogni momento per grave inadempienza del concessionario.
5. La concessione di cui sopra viene dichiarata cessata quando la postazione non sia stata occupata dalla salma della persona per la quale venne concessa o quando la salma stessa dai parenti, eredi o aventi causa venga trasferita in altra sepoltura.
6. La revoca o la cessazione della concessione non danno diritto ad alcun rimborso a qualsivoglia titolo né al concessionario né ai suoi eredi o aventi causa, mentre restano acquisiti gratuitamente dal Comune i manufatti realizzati sul sito.
7. L'atto di concessione inoltre, dovrà prevedere a carico del concessionario l'obbligo di provvedere a sua cura e spese alla collocazione della lastra tombale e dei relativi rifasci del tipo e del colore fissate dal Comune nella concessione.
8. Le operazioni cimiteriali inerenti la tumulazione e le estumulazioni e/o traslazioni delle salme, dovranno essere autorizzate dall'Ente ed effettuate, a spese del concessionario, da ditte specializzate nel settore aventi i requisiti di legge.
9. Le estumulazioni e/o traslazioni ex art 86 D.P.R. 285/90, saranno effettuate a cura del concessionario tranne nei casi in cui l'amministrazione decidesse, secondo i criteri previsti dalla legge di dare in affidamento il servizio a ditte aventi i requisiti necessari, mentre i lavori per le tumulazioni dovranno essere eseguite a cura del concessionario, fermo restando l'obbligo di quanto previsto al comma 7.

ART. 21

PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI CONCESSIONE

1. Prima della stipula dell'atto il concessionario deve versare:
 - a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;

b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali ove dovuti.

2. Il pagamento della tariffa di concessione va effettuato in unica soluzione prima della stipula dell'atto di concessione. In presenza di particolari situazioni di difficoltà economica può essere concessa, previo versamento immediato della somma pari ad $\frac{1}{4}$ del costo totale del loculo, e la restante parte rateizzata, in massimo n. 4 rate, previa allegazione della situazione reddituale imponibile del nucleo familiare del defunto e/o aventi diritto, purchè non si superi il limite di reddito annuale di E. 25.000,00.

ART. 22

USO SEPOLTURE PRIVATE

1. I loculi saranno concessi, su istanza del familiare più prossimo al defunto e/o di terzi interessati previo pagamento del costo del loculo e delle spese per il rilascio dell'atto di concessione.
2. L'istanza può riguardare al massimo due concessioni, purché i loculi siano contigui e sulla stessa fila o sovrapposti, uno per il defunto e l'altro per il suo coniuge o convivente more uxorio o in unione civile anche sepolto altrove.
3. Possono essere concessi loculi per uno o più figli deceduti e/o sepolti separatamente, o per fratelli e sorelle deceduti o sepolti separatamente qualora vi sia la disponibilità di loculi contigui.
4. Possono essere concessi loculi per uno o più figli viventi, per fratelli e sorelle che non hanno mai contratto matrimonio, né hanno figli, con età anagrafica superiore ai 65 anni, qualora vi sia la disponibilità di loculi contigui.
5. I loculi comunali sono concessi per un periodo determinato (settanta anni), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione rilasciato dall'Ente. Le precedenti concessioni non ancora formalizzate dagli interessati, dovranno essere regolarizzate entro e non oltre mesi sei dall'entrata in vigore del presente regolamento; in difetto l'interessato sarà dapprima soggetto all'applicazione di una sanzione pari ad Euro 500,00 e la concessione verrà dichiarata decaduta.
6. La concessione può riguardare, con medesimi termini di durata della concessione principale, anche l'inserimento della cassetta contenente resti mortali provenienti da estumulazione e/o esumazione o cremazione, purché la domanda provenga dal concessionario o dagli eredi legittimi ex art. 433 C.C. e riguardi soggetti legati dai rapporti di parentela col concessionario.
7. L'inserimento aggiuntivo è subordinato al previo versamento della somma pari al 25% del costo del loculo e può avvenire una sola volta durante la durata della concessione che rimane unica per entrambi; alla scadenza naturale della concessione, in ipotesi di mancata richiesta da parte del titolare e/o dai suoi aventi causa ex art. 433 C.C., la concessione potrà essere rinnovata dagli eredi del subentrato.

8. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
9. Nei sepolcri privati, in genere, e nelle cappelle gentilizie potranno essere tumulate la salma del concessionario e della sua famiglia, da intendersi così composta:
 - ascendenti e discendenti in linea retta, fino al 3° grado:
 - a) ascendenti: padre, madre, nonno/nonna, bisnonno/bisnonna;
 - b) discendenti: figli, nipoti, pronipoti;
 - il coniuge;
 - i generi e le nuore;
 - i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U.445/2000.
10. E' consentito, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, come previsto dall'art. 93 comma 2 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
11. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
12. Per i collaterali (fratelli / sorelle) e gli affini (suocero e genero, suocero e nuora etc) la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.
13. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 12° comma.
14. L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal fondatore del sepolcro, depositata presso l'Ufficio Servizi comunali cimiteriali, della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
15. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
16. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di

diritto.

17. Il concessionario di una sepoltura privata, qualora questa sia occupata da una salma per la quale è già avvenuto il processo di mineralizzazione ed è possibile procedere alla sua estumulazione, può chiedere l'autorizzazione ad utilizzare la stessa sepoltura per la tumulazione di un nuovo feretro, con le modalità previste ai precedenti commi del presente articolo, dietro pagamento della tariffa prevista per una nuova concessione. In tal caso la concessione si intende rinnovata ed il nuovo termine di durata decorre dal momento della nuova sepoltura.
18. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
19. Gli eredi del concessionario per cedere loculi dovranno essere tutti di comune accordo, secondo quanto previsto al comma precedente.
20. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.
21. Il trasferimento, prima della scadenza della concessione da parte del titolare o dei parenti, eredi o aventi causa, dei resti mortali per cui sono state assentite le concessioni di cui ai precedenti articoli, farà cessare immediatamente il diritto d'uso della concessione del loculo o dell'area di inumazione, che, previa revoca ritorneranno nella disponibilità del Comune.
22. È consentita la collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie in un loculo, anche nel caso di presenza di feretro.

ART. 23

PROROGA, DECADENZA, REVOCA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, alla scadenza, può essere rinnovata dal concessionario originario, ove ancora in vita, e/o dai suoi eredi legittimi ai sensi dell'art. 433 C.C. e di quanto statuito dal presente Regolamento, per la durata di cui al precedente Art. 18;
2. In mancanza di interesse da parte dei soggetti sopra indicati, la concessione, alla scadenza, potrà essere rinnovata:
 - ✓ da tutti gli aventi diritto indicati all'art. 16 del presente Regolamento o dagli eredi degli stessi;
 - ✓ dagli eredi dei defunti tumulati per effetto dell'art. 22 del presente Regolamento;
 - ✓ dagli eredi dei defunti tumulati in via provvisoria, previa autorizzazione dell'Ente;

3. Il rinnovo è subordinato:
 - a) All'esibizione dell'atto originale di concessione scaduta o di idoneo documento che ne attesti il titolo;
 - b) Al pagamento del canone di concessione, secondo la tariffa vigente al momento del rinnovo, per pari durata e alle medesime condizioni;
4. Sei mesi prima della scadenza di qualsiasi concessione, il Comune, in qualità di concedente, provvede ad avvisare il concessionario tramite PEC e/o raccomandata A/R, specificando i termini entro cui richiedere il rinnovo, le modalità da seguire e l'importo da corrispondere. In caso di irreperibilità del concessionario, l'avviso sarà reso pubblico mediante: pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune e l'affissione presso la postazione cimiteriale interessata. Trascorso il termine assegnato per il rinnovo, il Dirigente dell'area dichiarerà decaduta la concessione e provvederà all'acquisizione del bene.
5. La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua scadenza naturale quando:
 - a) La sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) La salma venga trasferita ad altra sepoltura;
 - c) Per le sepolture di famiglia o per collettività la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto salvo proroga concessa dalla Giunta Comunale, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario;
 - d) Per abbandono derivante da incuria o dalla morte degli aventi diritto e comunque per indipendenza ai doveri di manutenzione.
 - e) Venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - f) Vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
6. Nel caso di cui al precedente comma, lett. d), sulla tomba sarà posto un avviso e contemporaneamente, all'albo pretorio comunale sarà pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene dato inizio alla procedura di decadenza per abbandono.
7. Se gli interessati sono reperibili verrà loro notificata una diffida.
8. Decorso un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale verrà dichiarata la decadenza.
9. I suddetti provvedimenti saranno adottati con apposita atto amministrativo del Responsabile del Servizio da notificarsi agli interessati, se reperibili.

10. In ogni caso di decadenza e alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretesa per rimborsi, diritti, indennizzi etc., anche per quanto riguarda le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile. Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato o in mancanza di eredi o di irreperibilità gli oggetti saranno alienati, a favore del Comune.
11. Il Sindaco e/o il Responsabile dell'Area cimiteriale, possono dichiarare la revoca totale o parziale o la decadenza della concessione della sepoltura privata anche per gravi motivi o per violazione di legge o di regolamento, nonché ex art. 92 comma 2 D.P.R. 258/1990.
12. Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente gli 70 anni rilasciate in data anteriore alla data di entrata al vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n°803 (10 febbraio 1976), potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
13. Alla procedura di revoca si procederà con le modalità di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 di cui sopra.
14. Reso esecutivo il provvedimento di revoca e/o decadenza, il Sindaco, sentito il coordinatore della Unità Sanitaria Locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.
15. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzature funebri passano a disposizione del comune, unitamente a quanto previsto dal 10° comma del presente articolo.
16. I materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero o venduti a trattativa privata con destinazione del ricavato allo stesso scopo.
17. Può essere consentito a favore dei concessionari il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura o per le tombe di parenti o affini fino al 3° grado sempreché nello stesso cimitero.
18. Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune.
19. Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato o in mancanza di eredi o di irreperibilità gli oggetti saranno alienati, a favore del Comune.
20. La concessione revocata in tutto o in parte e/o decaduta può essere riassegnata dal Dirigente

dell'area competente a terzi, nel rispetto della disciplina degli articoli precedenti.

21. Rimane salva la facoltà per l'Ente ed il Dirigente dell'Area di procedere alla requisizione di postazioni cimiteriali, di qualunque tipo, per motivi di necessità, igiene ed urgenza con comunicazione agli eventuali concessionari di cui si ha conoscenza.
22. Fatta salva la regolare graduatoria secondo l'ordine di protocollo nell'ipotesi di requisizione di postazioni cimiteriali e/o tumulazione provvisoria autorizzata dall'Ente, nella successiva assegnazione dei loculi dovranno essere rispettati i seguenti criteri di priorità, fatta salva la quota di riserva per l'Ente:
 - a) sepoltura delle salme in giacenza presso la camera mortuaria in ordine alla data di decesso;
 - b) sepoltura delle salme secondo l'ordine di decesso delle salme tumulate in postazione già requisita dall'Ente;
 - c) sepoltura delle salme tumulate in via provvisoria dietro autorizzazione dell'Ente, secondo l'ordine di protocollo della rinnovata istanza di assegnazione in bollo, in ipotesi di richiesta di restituzione della postazione da parte del concessionario cedente e solo dietro pagamento anticipato della tariffa di concessione.
23. Il Comune di Sant'Angelo di Brolo ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "n" anni, quando la sepoltura non è stata occupata da salma. In tal caso, spetterà al concessionario rinunciante, il rimborso di una somma pari all'80% di quanto versato al momento della richiesta di concessione.
24. Il Comune di Sant'Angelo di Brolo ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
25. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma pari all'80% di quanto versato al momento della richiesta di concessione.
26. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 24

VOLTURA CONCESSIONE

1. Nel caso di decesso del concessionario, gli eredi devono darne notizia al Comune, entro 6 (sei) mesi, con la contestuale richiesta di voltura dell'intestazione della concessione in loro favore e la designazione di un loro rappresentante. Trascorso infruttuosamente tale termine il Responsabile che gestisce le concessioni cimiteriali, previa diffida alla voltura potrà

individuare tra gli eredi legittimi il rappresentante responsabile degli eredi, con cui proseguirà il rapporto, sino alla scadenza della concessione. In ipotesi di rifiuto da parte del rappresentante designato di dare corso agli atti della voltura, verrà avviata la procedura di revoca della concessione.

2. Gli atti compiuti dal rappresentante degli eredi o a lui notificati, relativi al rapporto con l'Amministrazione concedente, avranno efficacia anche nei confronti dei rimanenti eredi. Questi ultimi potranno fare valere i loro diritti esclusivamente nei confronti del loro rappresentante eletto o nominato dall'Amministrazione, senza nulla poter pretendere o far valere nei confronti dell'Amministrazione, concedente.

ART. 25

MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

1. Ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza delle sepolture private spetta ai concessionari. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato, dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, inidoneo o difforme alle previsioni di legge ai fini della tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 mesi, pena la decadenza dalla concessione.
2. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato, dal Responsabile dell'Area Cimiteriale, inidoneo o difforme alle previsioni di legge ai fini della tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 mesi, pena la decadenza dalla concessione.
3. È fatto divieto assoluto, di abbandonare piante e cospargere fiori, fuori dagli appositi contenitori.

ART. 26

AREE CIMITERIALI PER COSTRUZIONE DI TOMBE E CAPPELLE GENTILIZIE

1. La concessione di un'area cimiteriale, viene assentita, nei limiti delle disponibilità, per la realizzazione delle Tombe e Cappelle Gentilizie.
2. La concessione è autorizzata con apposita determinazione del Responsabile dell'Area e secondo la graduatoria di cui agli artt. precedenti, il conseguente atto disciplinare deve essere stipulato, a pena di automatica decadenza, entro 90 giorni dalla data della determina di autorizzazione della concessione.
3. Il progetto della costruzione deve essere presentato entro mesi sei per essere autorizzato dal Responsabile dell'Area Tecnica, previo parere delle altre l'Autorità competenti.

4. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
5. Dalla data dell'atto di concessione edilizia, i lavori di edificazione devono iniziare ed essere ultimati, pena la decadenza della concessione, entro i successivi dodici mesi; per ragioni eccezionali, previa motivata istanza del concessionario, il Responsabile dell'Area Tecnica, che gestisce le concessioni a costruire, può prorogare per una sola volta i predetti termini e per non più di ulteriori dodici mesi.
6. La decadenza per il mancato rispetto dei suddetti termini è automatica, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun rimborso di somme, a qualsiasi titolo. Rimangono acquisite gratuitamente dal Comune le eventuali opere incompiute.
7. L'impresa incaricata dal concessionario ed autorizzata dall'Ente per la costruzione può accedere nel cimitero negli orari stabiliti, presentando al custode l'autorizzazione all'uopo rilasciata ed osservando tutte le prescrizioni e le norme vigenti in materia. L'impresa incaricata è tenuta a rispettare il decoro del cimitero evitando schiamazzi e attività rumorose (ad esclusione di quelle strettamente connesse all'intervento in atto), deve evitare di ingombrare i viali con i materiali da costruzione e di ostacolare l'accesso delle persone alle tombe adiacenti a quella in costruzione. Al termine dell'intervento, l'impresa deve lasciare perfettamente pulite ed in ordine le parti comuni del cimitero ed i viali adiacenti alla tomba costruita, ripulendo accuratamente eventuali parti imbrattate. In difetto la pulitura sarà eseguita dall'Ente in danno della ditta autorizzata.
8. Dopo il completamento dei lavori, eseguito il collaudo, o atto equipollente a cura di un professionista abilitato, la tomba previa autorizzazione Sanitaria e nulla osta dell'Ente, potrà essere utilizzata.

TITOLO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 27

AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. È compito del Responsabile Comunale dei servizi cimiteriali autorizzare le operazioni che si svolgono nel cimitero del Comune di Sant'Angelo di Brolo e registrarle.
2. Annualmente il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attuabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio e all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ART. 28

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione della competente autorità, per trasferimento ad altra sepoltura o per cremazione. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale o da personale tecnico delegato, e del custode del cimitero, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita.

ART. 29

ESTUMULAZIONI

1. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile comunale dei servizi cimiteriali cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
2. Trascorsi i termini di cui al comma precedente, i feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, qualora il Comune sia sprovvisto di operatori comunali addetti alle operazioni di estumulazioni, o ditte convenzionate con il comune, tali operazioni saranno eseguite, su incarico della famiglia e a loro spese, dalle ditte di onoranze funebri iscritte alla camera di commercio per "Servizi di pompe funebri e attività connesse" e le opere murarie saranno eseguite da operatori edili ed imprese di costruzioni e sotto la diretta sorveglianza del custode cimiteriale o di altro personale addetto al cimitero.

3. I resti mortali, se completamente mineralizzati e su parere della competente Autorità Sanitaria, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.
4. In caso di estumulazione straordinaria a richiesta di familiari interessati, i feretri sono estumulati alla presenza del medico dell'ASP a cura di ditte private su incarico e alla presenza dei familiari e da personale comunale all'uopo delegato. I resti mortali, di cui sia accertata la completa mineralizzazione, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario (ove esistenti), loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere delle concessioni non sussiste domanda di traslazione dei resti mortali, o non si è provveduto alla rinnovazione della concessione mediante il versamento della relativa tariffa, gli stessi sono collocati in ossario comune. Le spese di traslazione dei resti mortali a seguito della scadenza delle concessioni sono a carico dei familiari interessati. Il concedente della tomba di famiglia, a propria discrezione, ha la possibilità di ricavare cellette ossario da loculi o tombe esistenti.

ART. 30

OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dei servizi cimiteriali, prima che la suddetta operazione sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile dei servizi cimiteriali, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, dovranno essere liberamente alienati dal Comune di Sant'Angelo di Brolo e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento delle attrezzature e degli impianti cimiteriali.

TITOLO VII CREMAZIONE

ART. 31

CREMATORIO

Il Comune di Sant'Angelo di Brolo non ha impianto di cremazione, per procedere alla cremazione di salme, saranno i familiari a loro spese a provvedere al trasporto della salma presso l'impianto funzionante.

ART. 32

AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1 comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

ART. 33

URNE CINERARIE E DISPERSIONI DELLE CENERI

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, qualora il cimitero ne sia provvisto.
4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
5. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'articolo 79 3° comma del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune di Sant'Angelo di Brolo nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
6. Spetta al Comune di Sant'Angelo di Brolo, l'approvazione preventiva delle tariffe per uso dei colombari.
7. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n. 130 come recepita dalla Regione Sicilia con L.R. n. 18 del 17/08/2010.
8. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento in campo comune.
9. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse mediante interrimento in campo comune e a spesa della famiglia.
10. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
11. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

TITOLO VIII

POLIZIA CIMITERIALE

ART. 34

ORARIO

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con provvedimento del Sindaco o funzionario comunale da esso delegato.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio Cimiteriale, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura e apertura è dato a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero Comunale. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori all'interno del cimitero.

ART. 35

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. L'accesso al Cimitero avviene, di norma, esclusivamente a piedi. Tuttavia, per comprovati motivi di salute, età avanzata o disabilità, il Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali può autorizzare l'ingresso con veicoli, limitatamente alla visita di tombe di familiari, concordando percorsi, orari e modalità.
2. All'interno del Cimitero e nelle aree adiacenti è vietato ogni comportamento irrispettoso o contrario alla sacralità del luogo. È fatto espresso divieto di tenere atteggiamenti offensivi nei confronti del culto dei defunti, pronunciare frasi ingiuriose o disturbare i visitatori. Chiunque contravvenga a tali divieti sarà allontanato dal personale incaricato e, se necessario, segnalato alle forze dell'ordine e alle competenti autorità.

ART. 36

EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi e simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal

fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

3. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, allo stesso modo saranno rimossi, lapidi, copritomba e manufatti che, per evidente stato di degrado o mancanza di manutenzione, risultino indecorosi o non più idonei alla funzione per cui sono stati collocati, che sporgano oltre il perimetro frontale del loculo o della tomba, ostacolino la lettura delle epigrafi o rechino intralcio o danno alle sepolture adiacenti.
4. Tali provvedimenti vengono adottati previa diffida ai concessionari, se identificabili. In alternativa, l'avviso sarà pubblicato all'ingresso del cimitero e all'Albo Pretorio comunale per almeno 30 giorni, invitando al ripristino delle condizioni di ordine e decoro
5. Gli ornamenti floreali con fiori freschi, una volta appassiti, devono essere rimossi tempestivamente da chi li ha collocati e smaltiti negli appositi contenitori. Qualora fiori, piante o altri addobbi risultino trascurati al punto da compromettere il decoro del cimitero, il personale comunale inviterà i responsabili alla rimozione.

TITOLO IX

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

ART. 37

ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono ottenere apposita autorizzazione da parte del Dirigente dell'Area Cimiteriale e avvalersi dell'opera di privati imprenditori da loro liberamente scelti.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, i concessionari di aree o gli operatori privati per conto dei concessionari, sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori ad acquisire regolare autorizzazione e/o concessione urbanistica dall'Ente.
3. Per ottenere l'autorizzazione, il concessionario di area, dovrà presentare apposito progetto, sottoscritto da professionista all'uopo abilitato, comprendente almeno i seguenti elaborati:
 - a) Copia della documentazione che dà diritto all'intervento;
 - b) Relazione tecnica, con descrizione dei materiali adottati e dei sistemi costruttivi impiegati, del nominativo del progettista e dell'esecutore dei lavori;
 - c) Planimetria con l'ubicazione della sepoltura oggetto dell'intervento;
 - d) Elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, ecc.) in numero sufficiente a definire completamente e compiutamente l'intervento in tutte le sue caratteristiche plano-volumetriche e in relazione al suo inserimento nel contesto in cui è collocato.
4. Il rilascio dell'autorizzazione sarà in ogni caso subordinata al nulla osta della competente Soprintendenza ai BB. CC. e AA. di Messina per gli interventi ricadenti in zone vincolate, al nulla osta, se dovuto, dell'Ufficio del Genio Civile di Messina per le costruzioni in zona sismica, in relazione al sistema costruttivo proposto.
5. Per i consumi di acqua ed energia elettrica occorrenti per l'esecuzione delle opere, è dovuto al Comune, prima dell'inizio dei lavori, il corrispettivo fissato in tariffa e/o forfettariamente calcolato dal Dirigente dell'area cimiteriale.
6. Per operazioni di tumulazione, riparazione, pulitura e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere è sufficiente il permesso del Responsabile dell'ufficio competente, fatta salva, ad ogni modo, la responsabilità in capo agli operatori che si rendano responsabili di eventuali danni a cose o a persone.
7. È tassativamente vietato alle imprese dare vita nel Cimitero ad azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

8. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
9. Per l'esecuzione di pulizie straordinarie, estirpo erbe, servizio lampade votive elettriche, pitturazione, smaltimento rifiuti cimiteriali, lavori elettrici e idraulici, lavori di potatura, lavorazioni del legno, del ferro, della pietra e del marmo, lavorazioni artistiche, tumulazione ed estumulazione, manutenzione straordinaria, opere edili e ossari, il Comune può avvalersi dell'opera di imprese private.

ART. 38

RESPONSABILITÀ E DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti del direttore dei lavori e dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui agli articoli precedenti sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, o di fidejussione assicurativa di pari importo, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

ART. 39

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali Comunali. Per particolari e motivate esigenze, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali potrà sospendere l'esecuzione dei lavori in tutto e/o in parte del cimitero comunale. È vietato lavorare nei giorni festivi e durante lo svolgimento di funerali, salvo che per straordinarie esigenze previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali Comunali.

ART. 40

SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo che sarà indicato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, in maniera da non arrecare pericolo alla sicurezza dei visitatori.

ART. 41

VIGILANZA

1. Il Responsabile vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione di provvedimenti che tutelino il decoro e la salvaguardia della natura dei luoghi e l'osservanza delle leggi in materia.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

ART. 42

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a osservare scrupolosamente il presente Regolamento e a garantirne il rispetto da parte di chiunque acceda al cimitero ed a mantenere un comportamento rispettoso, decoroso e professionale nei confronti dell'utenza;
2. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Il personale dovrà comunque garantire le misure di tutela igienico sanitaria e di profilassi previste dalle norme di settore, occupandosi della gestione ordinaria e straordinaria del cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 43

SERVIZI GRATUITI

1. Sono gratuiti i servizi indispensabili di interesse pubblico, esplicitamente classificati come tali dalla legge e/o specificati dal regolamento.
2. La Giunta Municipale può stabilire che siano, in tutto o in parte, a carico del Comune le spese relative ai funerali ed alla collocazione ultima di soggetti indigenti rispetto ai quali non è possibile provvedere altrimenti per le dette operazioni.

ART. 44

ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI E BENEMERITI

1. All'interno del Cimitero può essere riservata l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini, che si siano distinti per opere di ingegno o per alti servizi resi alla comunità. Tale assegnazione è subordinata alla Deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ART. 45

MAPPA

1. Presso l'ufficio comunale è istituito un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il Registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Comune.

ART. 46

ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 47

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 48

CAUTELE

1. Chiunque presenti domanda per servizi cimiteriali o per concessioni, nonché per l'apposizione di croci, lapidi, busti o per la realizzazione di tombe, edicole, monumenti e simili, si presume agisca con il consenso e in rappresentanza di tutti gli aventi diritto o interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
2. In tali circostanze, l'Amministrazione si limiterà a mantenere inalterato lo stato di fatto fino

alla definizione della controversia mediante accordo formale tra le parti o con sentenza definitiva e passata in giudicato dell'autorità giudiziaria competente.

ART. 49

RESPONSABILE DI POLIZIA MORTUARIA

1. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o in alternativa al Segretario l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, ove previsto dallo statuto, o in alternativa al Segretario, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 50

CONCESSIONI PREGRESSE

1. Trova applicazione quanto previsto dall'Art. 18 del presente Regolamento.
2. Per le cappelle, le tombe familiari ed i loculi, dove non esistesse un contratto, l'amministrazione provvederà a convocare i concessionari al fine di stipularne uno in cui si stabilisce la durata della concessione con le modalità di quanto previsto dall'Art. 23 del presente Regolamento.

ART. 51

TARIFFE

Ogni anno, entro il 31 gennaio, le tariffe delle concessioni e dei connessi servizi cimiteriali, sono adottate e/o aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 52

VIOLAZIONE

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salva l'applicazione delle

sanzioni penali per i fatti costituenti reato, a comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del t.u. n.267/2000 e successive modifiche.

ART. 53

ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI REGOLAMENTI

Il presente Regolamento regola l'intera materia, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale e negli altri atti in materia anteriori al presente.

ART. 54

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento trova applicazione per tutte le concessioni anche precedenti ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione quindicinale all'albo pretorio comunale on line; la pubblicazione sarà effettuata dopo l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. I titolari delle concessioni già in essere potranno, in forza delle stesse, regolarizzare la loro posizione, tanto economica quanto amministrativa, entro mesi 24 dalla entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 55

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si richiamano le norme in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998) e ss.mm.ii.